



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

COPIA

ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 47

Seduta 13-10-2020

Sessione: **Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE**

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Martina Bacchiega	Consigliere	Presente	
Antonella Bocchi	Consigliere	Presente	
Claudia Cappellari	Consigliere	Presente	
Giulia Continati	Consigliere	Presente	
Vinicio Crepaldi	Consigliere	Presente	
Andrea Dalporto	Consigliere	Presente	
Quintino Perri	Consigliere	Presente	
Ilaria Reggiani	Consigliere	Presente	
Tonino Rivaroli	Consigliere	Presente	
Camilla Soncini	Consigliere	Presente	
Marco Soncini	Consigliere	Presente	
Omero Vinciguerra	Consigliere	Presente	
Totale		Pr. 13	As. 0

Assiste alla adunanza, convocata per le ore 18.30 presso la sala polivalente Expo Ostiglia, il Segretario Comunale dott. Franco Cardamone il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA' E DEL DOPPIO DOMICILIO.

Premesso che:

per Bigenitorialità si intende “il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l’Infanzia, adottata a New York nel 1989;

Vista:

la convenzione sui Diritti per l’infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all’art.9: “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori”.

Dato atto:

che suddetti principi sono stati recepiti dall’ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

Richiamata la legge n. 54/2006:

"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse,
- introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia,
- elimina l’asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse,
- prevede che, con l’affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale,
- prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi,
- estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo;

Visto e richiamato l’art. N. 337 ter del codice civile:

“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo

genitoriale”;

Valutato:

che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

Dato atto:

che la L. N. 54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non hanno ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all’ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015;

Richiamata la circolare M.I.U.R. n. 5336 del 02.09.2015 che contempla:

“le azioni amministrative, atte ad incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere di entrambi i genitori di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di bigenitorialità:

- inoltre, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato,
- individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente,
- attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email),
- richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei”;

Richiamate le indicazioni del C.O.N.I.:

“la modifica degli articoli 315 e seguenti del Codice Civile in materia di responsabilità genitoriale, anche in materia di pratica sportiva dei minori, va letta alla luce del decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, che all’art. 39 dispone quanto segue:

- in caso di tesseramento o rinnovo del tesseramento di un minore ad un sodalizio sportivo appartenente al modello sportivo organizzato facente capo all’Ente pubblico C.O.N.I., la scelta deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori,

indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento;

- la richiesta, rientrando nella cosiddetta "Responsabilità genitoriale", deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento;
- di conseguenza, a prescindere dalla presenza o meno di una specifica dichiarazione nel modulo societario di iscrizione, il genitore che compila la domanda di tesseramento o di rinnovo del tesseramento, deve dichiarare di aver effettuato la scelta con il consenso dell'altro genitore;

Considerato che anche il Servizio Distrettuale di Tutela Minori ritiene che il Registro della bigenitorialità sia una proposta molto valida e uno strumento utile che tutela non solo il genitore non collocatario, ma anche i Servizi (scuola e sanità) i quali dovranno comunicare con entrambe le parti, procedura valutata utile per esercitare la genitorialità in modo equo, dando la possibilità ai figli di genitori separati di avere entrambi i genitori nella loro vita e riducendo i casi di conflittualità fra genitori, loro legali e Servizi delle Istituzioni pubbliche;

Tenuto conto:

che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambi i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

Visti altresì:

- l'art. 30 della Costituzione,
- l'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore,
- gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192",
- la Circolare M.I.U.R. del 2 settembre 2015,
- la carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori,
- il protocollo spese straordinarie dei Tribunali,
- indicazioni C.O.N.I. 2020;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Servizi alla Persona;

Con voti favorevoli 13, astenuti 0, contrari 0, espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti n. 13 su n. 13 assegnati ed in carica,

D E L I B E R A

1. di istituire in questo Comune –OSTIGLIA- il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;
2. di adottare il “Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del registro;
3. di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere la conoscenza informativa e il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.

*o*o*o*o*



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Seduta di Consiglio Comunale

Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000

**OGGETTO : ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'
E DEL DOPPIO DOMICILIO.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
F.to Alberto Bernardi

Li, 15-09-2020



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

(F.to Dott. Franco Cardamone)

Il Sindaco

(F.to Dott. Valerio Primavori)

ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ostiglia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Franco Cardamone)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio online il _____ e vi
rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ostiglia, li _____

**Il Responsabile del Settore
Affari Generali-Finanziario**
(F.to Dott. Giuseppe Cazzavillan)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Franco Cardamone)